



n.30579

REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n.41/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale,

iscritto al numero **30579** del registro di segreteria, nei confronti di:

SOLAZZO Giuseppe (C.F.: SLZGPP60M13C816S), nato a Codogno il

13 agosto 1960, residente a Milano in via Pordenone 17 ed elettivamente

domiciliato in 20129 Milano, piazza Giuseppe Grandi 19, presso e nello

studio dell'avv. Andrea Parisi (C.F.: PRSNDR66S02F205A - PEC:

andrea.parisi@milano.pecavvocati.it - telefax 02.49.53.10.93) che lo

rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

VISTO il provvedimento presidenziale con il quale è stata fissata la

camera di consiglio del 20 marzo 2024 per il giudizio abbreviato ed il

decreto letto in udienza il 20.3.2024 che respinge la richiesta di detto

rito;

VISTO il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile);

UDITA *per relationem* agli atti di causa, su consenso delle parti, nella

pubblica udienza del 20.3.2024 la relazione del Magistrato designato, e

sentito il PM, dr.ssa Enrica Farci e il difensore del convenuto, avv. Andrea Parisi.

FATTO

Con atto di citazione 24.10.20223, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. Giuseppe Solazzo, all'epoca dei fatti contestati addetto presso il Comune di Milano all'Unità "Sportello Unico per la Mobilità" con il profilo professionale di collaboratore di servizi amministrativi - cat. B3, per un danno all'immagine del Comune di Milano quantificato in € 15.937,50 oltre accessori dopo essere stato condannato in sede penale per il reato di peculato ex art. 314 comma 1, c.p. ad anni uno e mesi due di reclusione, per essersi appropriato delle somme contenute nella cassetta portamonete dei diritti di segreteria dell'ufficio per un ammanco complessivo pari ad euro 1.192,00, poi restituite alla PA dal convenuto.

Il Solazzo, con comparsa di costituzione 21.2.2024, ha eccepito di non essersi appropriato di dette somme, di aver meramente gettato in un cestino una cassetta metallica e di aver comunque refuso la somma al Comune. In ogni caso la difesa ha chiesto, in via preliminare, di accogliere la richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento di € 7.000,00 e la Procura, con memoria ex art.130, comma 1, D.Lgs. n.174/2016, ha formulato parere favorevole alla definizione agevolata proposta dal convenuto, sia in ordine all'*an*, sia in ordine al *quantum* proposto.

Nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 la Procura contabile nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Dott.ssa Enrica Farci,

	ha confermato il parere favorevole, e il difensore del convenuto avv.	
	Andrea Parisi ha ribadito l'istanza ex art. 130 C.G.C.	
	Il Collegio ha respinto l'istanza di rito abbreviato con decreto	
	motivato letto in udienza 20.3.2024, ricorrendo l'ipotesi di	
	inammissibilità di cui al comma 4 dell'art. 130 C.G.C., in quanto il	
	danno contestato con la citazione in esame ridonda in illecito	
	arricchimento del danneggiante, condannato per peculato in sede	
	penale, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio in pubblica	
	udienza.	
	Nell'udienza pubblica le parti si sono riportate ai rispettivi libelli	
	e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Ribadito il rigetto dell'istanza di rito abbreviato con decreto motivato	
	20.3.2024, ricorrendo l'ipotesi di inammissibilità di cui al comma 4	
	dell'art. 130 C.G.C., in quanto il danno contestato con la citazione al	
	Solazzo attiene ad una condotta di illecito arricchimento del	
	danneggiante, condannato per peculato in sede penale, può passarsi al	
	merito.	
	A fronte di fatti, innegabilmente assai peculiari nella loro	
	dinamica, nel loro non chiaro accertamento e nella loro sequenza	
	confluita comunque in una restituzione da parte del convenuto degli	
	importi, in verità modesti (1.192,00 euro), non reperiti nella cassetta	
	portamonete comunale, la Procura, innanzi ad un giudicato penale di	
	condanna per peculato, quantifica l'importo per danno all'immagine in	
	euro 15.937,50, ovvero oltre tredici volte superiore all'importo della	
	3	

somma non reperita nelle casse comunali e comunque restituita dal Solazzo, utilizzando il parametro equitativo ancorato all'art.135 c.p.

Il criterio quantificatorio, ancorchè ancorato ad un parametro logico utilizzato in taluni giudizi da questa Corte, nel caso di specie appare palesemente iniquo e disancorato dalla realtà dei fatti, tenuto conto della evidente modestia del danno all'immagine causato, considerando: a) la qualifica minimale del convenuto, b) la totale assenza di prova attorea sul *clamor* mediatico dell'episodio, c) il coinvolgimento di pochi dipendenti nella conoscenza dei fatti, d) la modestia della somma oggetto di peculato, e) l'avvenuta restituzione della stessa, evenienza ben idonea a bilanciare in parte il discredito nascente dall'iniziale condotta, f) l'attivazione di "anticorpi interni" di natura disciplinare che hanno esaltato l'immagine dell'amministrazione offuscata dall'episodio oggetto di causa.

Alla luce di tali parametri logici e fattuali, il Collegio ritiene ben più equa ex art.1226 c.c. una determinazione dell'importo del danno da liquidare al Comune di Milano in euro 500,00 (cinquecento euro), ad oggi già rivalutati, oltre accessori dal deposito della sentenza al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, condanna **SOLAZZO Giuseppe** (C.F.: SLZGPP60M13C816S), nato a Codogno il 13 agosto 1960 al pagamento a favore del Comune di Milano di euro 500,00, ad oggi già rivalutati, oltre accessori dal deposito della sentenza al saldo. Condanna il

convenuto al pagamento delle spese di giudizio seguono liquidate in euro 74,47 (settantaquattro/47).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

IL PRESIDENTE Est.

(Prof. Vito Tenore)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/03/2024

Il Direttore di Segreteria

Dott.ssa Federica Dainotti